



**COMUNE
DI
RIBORDONE**

Provincia di Torino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022

(Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 126/2014 e modifiche operative del D.Lgs. 118/2011)

Nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il medesimo decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una "Nota integrativa" che consenta una lettura "facilitata" delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano potenzialmente per il bilancio di un ente locale, particolari criticità.

I contenuti minimi della nota integrativa – riscontrabili al paragrafo n.9 del sopra citato principio contabile – sono così riassumibili:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause

che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A tal fine si evidenzia come il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), abbia già di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla nuova normativa, specialmente per quanto attiene al punto J).

Venendo brevemente ai chiarimenti richiesti si evidenzia quanto segue:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

I criteri di valutazione sono, innanzitutto, prudenziali e si basano, in particolar modo per le entrate trasferite (FSC) sui dati comunicati dal Dipartimento Entrate Finanza Locale e sulle entrate proprie particolarmente significative quali IMU/TASI ed Addizionale Comunale aggiornati sui dati storici degli incassi in funzione delle aliquote di imposta applicate, e sulla base delle risorse potenziali desumibili dal Portale del Federalismo e dalle novità normative. Risorse che in prospettiva evidenziano comunque margini operativi a livello di scaglioni di tassazione, eventualmente rivedibili nella loro composizione.

In particolare, il presente bilancio beneficia di una previsione di gettito, incerta (per ora) nell'entità e nella destinazione, legata al fatto che la Legge di Bilancio 2020, non è ancora stata approvata.

Per quanto attiene IMU e TASI, il gettito è stimato sulla base di dati storici e che potrà beneficiare di una quota di gettito migliore in funzione del recupero di base imponibile per effetto dell'attività di accertamento tributario e per effetto in prospettiva di interventi di perequazione catastale.

Discorso a parte merita la TA.RI che deve obbligatoriamente coprire l'intero costo del servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti e come chiarito dal D.L. 78/2015, anche la copertura delle entrate inesigibili delle annualità arretrate, La Teknoservice non ha comunicato alcun dato e quindi non sarà possibile approvare i PEF entro fine anno. Nel bilancio di previsione 2020-2022 è stata quindi prevista l'entrata come da piano finanziario 2019.

Per contro, le spese correnti, sono programmate in funzione della copertura minima delle spese fisse (personale e mutui) e delle spese già contrattualizzate (utenze, ed eventuali appalti di forniture, servizi) con l'obiettivo di garantire il livello storicizzato di servizi comunali.

La deliberazione della Giunta Comunale, dello schema di bilancio 2020/2022, include un apposito prospetto che definisce i crediti di dubbia esigibilità stimati per le annualità 2020/2021/2022. Per trasparenza si evidenziano di seguito le voci relative alla determinazione del F.C.D.E. :

Riepilogo F.C.D.E. Fase Selezionata			
Tipologia Fase	Competenza		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
F.C.D.E. (Competenza)	15.398,00	15.398,00	15.398,00
% da Applicare	100,00	100,00	100,00
Importo F.C.D.E.	15.398,00	15.398,00	15.398,00

Si è proceduto a valutazioni autonome sulle poste contabili che affluivano nel passato a bilancio in capitoli "contenitore" ossia non specificatamente dedicati ad una singola tipologia di entrata.

I crediti per i quali non si è previsto un accantonamento al fondo sono quelli di natura tributaria locale, oggetto dell'ordinaria attività, soggetti a versamento spontaneo e non a seguito di riscossione coattiva. Inoltre tutti i crediti che risultano da situazioni contrattualizzate o convenzionate per i quali il titolo giuridico è certo e la storicità delle fasi di incasso non ha mai, sino ad ora, evidenziato problemi.

Sono esclusi da questa procedura tutte le entrate da trasferimenti da altri enti pubblici.

Sono escluse le entrate che per loro natura vengono gestite per cassa e le entrate che storicamente non presentano difficoltà di riscossione oppure percentuali di mancata riscossione non significativi.

Come previsto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., al fine di favorire un'adozione graduale della nuova contabilità e dei principi contabili che ne stanno alla base, sono stati accantonati, già in passato, rispetto alle stime corrette del FCDE, percentuali crescenti nel corso degli anni che corrispondono ai limiti previsti della normativa e tutt'ora si è seguita questa impostazione con il Bilancio 2020/2021/2022 ossia :

- 95% nel 2020;
- 100% nel 2021 e seguenti;

È evidente come la progressiva e crescente applicazione del FCDE determini effetti importanti sul bilancio dell'ente drenando risorse dalle disponibilità del bilancio medesimo.

È altrettanto importante evidenziare come seppure l'accantonamento annuale dei fondi non sarà obbligatorio nella misura del 100% dei crediti di difficile esazione fino al 2021, lo stesso necessiterà comunque, per la parte non ancora incassata, della completa copertura in sede di rendiconto di gestione dell'esercizio successivo;

D'altro canto le spese potenziali accantonate e previste a bilancio nella MISSIONE 20 – Fondi ed accantonamenti - sono le seguenti:

- Fondo di riserva pari ad € 2.000,00, la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 del Decreto legislativo 267/2000. La consistenza del fondo rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (limite minimo 0,30 – limite massimo 2% della spesa corrente);
- Fondo di riserva di cassa € 2.000,00 ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 267/2000 comma 2-quater (limite minimo 0,2%);

b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

I dati contabili riferibili ad una situazione di "Pre-consuntivo" 2019 ha evidenziato la prima composizione dell'Avanzo di amministrazione ed in particolare le quote di avanzo vincolato, accantonato, destinato, in conto capitale e libero, come previsto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. seguendo la tecnica espositiva del modello 5.2. previsto dal decreto ed ARCONET.

Ora in sede di bilancio viene evidenziato l'Avanzo di amministrazione presunto in attesa della predisposizione ed approvazione del Rendiconto 2019 e nelle more del riaccertamento ordinario residui, così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	239.491,64
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	589.251,91
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	548.106,67
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	280.636,88
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	122.800,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	258.192,90
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	145.243,98

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	6.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	6.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	139.243,98
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Nel prospetto del Risultato di Amministrazione presunto 2020 non vi sono utilizzi di quote vincolate.

d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

Il presente bilancio di previsione 2020/2021/2022, evidenzia una condizione di indebitamento che, sia a livello di debito residuo complessivo che rispetto al rapporto interessi passivi sui mutui ed entrate correnti di bilancio, risulta assolutamente negli attuali limiti di normativa.

Non sono previsti interventi di spesa al Titolo 2°.

e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Il modello che evidenzia la composizione del FPV per MISSIONI e per PROGRAMMI costituisce già apposito allegato del bilancio di previsione 2020/2021/2022 (ALLEGATO B).

Il F.P.V. iscritto a bilancio 2020/2021/2022 non è ancora stato istituito e verrà definito a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi e con la chiusura del rendiconto 2019.

f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Non sono presenti, nella realtà del bilancio del Comune di Ribordone garanzie prestate dall'Ente in favore di altri soggetti.

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Ad oggi, il bilancio di previsione 2020/2021/2022, non prevede oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Denominazione sociale	Quota di partecipazione
S.M.A.T. s.p.a	0,00002%
GAL Valli del Canavese	1,49%

i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Pare evidente come la normativa abbia riportato in primo piano sia gli indirizzi politici a livello di ente, riferiti alle partecipate e poste in rilievo nel D.U.P., sia l'aspetto finanziario e patrimoniale delle medesime.

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per quanto attiene questo punto valgono le considerazioni già fatte in precedenza, ossia si ritiene che il documento unico di programmazione – D.U.P. - e gli allegati di bilancio rappresentino con sufficiente dettaglio le valutazioni effettuate sia per quanto attiene le entrate che le spese di bilancio.

Si ritiene comunque puntualizzare ancora alcuni argomenti come di seguito evidenziati:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Le entrate non ricorrenti, secondo i nuovi principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e secondo i concetti di contabilizzazione delle medesime, rilevabili anche in sede di compilazione del questionario SIQUEL della Corte dei Conti, devono avere destinazione a finanziamento di spesa non ricorrente in quanto potrebbero, con un utilizzo non coerente, determinare situazioni di squilibrio di bilancio tendenziale. In alternativa possono finanziare spesa di investimento.

E' utile comunque evidenziare che la giurisprudenza contabile considera "non ricorrenti" le entrate che eccedono la normale e storicizzata entità di "accertamenti" contabili ed ora, in funzione dei nuovi principi contabili, anche al netto delle quote vincolate a FCDE, qualora sussistano situazioni di crediti di difficile esazione.

Il presente bilancio prevede l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria.

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A legislazione vigente (art. 1, comma 466, L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Comune di Ribordone, lì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO